



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI Oristano

**REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELLO STEMMA,
DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DEL
PATROCINIO DEL COMUNE**

approvato dal Consiglio Comunale con delibera N. 20 del 21.04.2015.

modificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 15.07.2016

INDICE

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto del regolamento

CAPO II – LO STEMMA

Art. 2 Stemma

Art. 3 Uso dello Stemma

Art. 4 Modalità d'uso dello Stemma

CAPO III – IL GONFALONE.

Art. 5 Gonfalone

Art. 6 Custodia e conservazione del Gonfalone

Art. 7 Uso del Gonfalone

Art. 8 Presenza del Gonfalone

Art. 9 Collocazione del Gonfalone

Art. 10 Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'ente

Art. 11 Modalità per la concessione in uso e l'invio del Gonfalone

CAPO IV – ESPOSIZIONE BANDIERE CON IL GONFALONE

Art. 12 Esposizione della bandiera nazionale con il Gonfalone o bandiera del comune.

CAPO V – LA FASCIA TRICOLORE

Art. 13 Fascia tricolore

CAPO VI – CONCESSIONE DI PATROCINIO

Art. 14 – Finalità

Art. 15 –Presentazione delle domande

Art. 16 –Concessione del patrocinio

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17- Sanzioni

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

CAPO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, in esecuzione dell'art.2 , dello Statuto Comunale, disciplina l'uso del Gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale.
- 2) Il presente regolamento, disciplina altresì l'uso dello stemma, della fascia tricolore e del patrocinio.

CAPO II – LO STEMMA

Art. 2

Stemma

- 1) Lo Stemma del Comune è stato approvato con deliberazione del consiglio Comunale nr. 36 del 27.10.2014, Ed in data 23.02.2015, Il Presidente della Repubblica, ha concesso il Decreto di stemma e Gonfalone al Comune di Villa Sant'Antonio, debitamente trascritto nel libro araldico degli Enti territoriali e giuridici dell'Archivio Centrale dello Stato e registrato presso i competenti Uffici del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 2) Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica uno "stemma d'argento, al ceppo d'albero, reciso in sbarra naturale, munito di virgulto di verde, posto in palo, fogliato dello stesso, sette foglie a destra, sette a sinistra, una sulla sommità; esso ceppo accompagnato in punta dalla fascia diminuita, ondata, di azzurro. Sotto lo scudo, su lista bifida o svolazzante di argento, il motto, in lettere maiuscole di nero, TESTIS TEMPORUM. Ornamenti esteriori da Comune"

Art. 3

Uso dello Stemma

- 1) La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso.
- 2) L'autorizzazione all'uso ed alla riproduzione dello Stemma del Comune può essere autorizzato dal Sindaco quando Egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai cittadini, in forma singola e/o associativa;
- 3) Il legale rappresentante dell'ente o associazione o il soggetto che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve presentare domanda al Sindaco accompagnata da una relazione illustrativa sulle finalità della richiesta e sulle modalità operative;
- 4) Chi ne fosse autorizzato all'uso ed alla riproduzione dello Stemma del Comune deve, a richiesta del Comune, dimostrare al Sindaco di farne buon uso.
- 5) Qualora il Sindaco ravvisi improprietà dell'uso dello stemma, può revocarne l'autorizzazione all'uso.

Art.4

Modalità d'uso dello Stemma

- 1) Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali: sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;

- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

CAPO III – IL GONFALONE

Art. 5

Gonfalone

- 1) Il Gonfalone del Comune è costituito da un drappo partito di azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni argentati. L'Asta verticale ricoperta da velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nelle freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 6

Custodia e conservazione del Gonfalone

1. Il Gonfalone è custodito nella sala Consiliare del Comune.
2. Il Comune di Villa Sant'Antonio, assicura il buono stato di conservazione del Gonfalone e richiede eventuali interventi di restauro dello stesso, qualora fosse necessario.

Art. 7

Uso del Gonfalone

1. La presenza del Gonfalone in occasione di pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, testimonia l'adesione della comunità ed esprime la solidarietà della cittadinanza.
2. Il Comune fa uso del Gonfalone cui spetta il posto d'onore accompagnato sempre dalla Bandiera nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone).
3. il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.
4. Il Gonfalone accompagna il Sindaco o chi legalmente lo rappresenta.
5. Nelle processioni religiose il Gonfalone segue immediatamente il clero, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguono a seconda del grado gerarchico.
6. La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex.
7. . L'uso del gonfalone, emblema ufficiale e storico del Comune, la sua esposizione alla sede municipale e l'intervento della Rappresentanza civica del gonfalone stesso, sono disciplinati dalle norme del presente regolamento e da quelle analoghe contenute nella legge 24 dicembre 1925, n. 2264, per l'uso della bandiera nazionale, in quanto applicabili;

Art. 8

Presenza del Gonfalone

1. La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose e in tutte le altre manifestazioni dove è stato concesso il Patrocinio del Comune.
2. Per altre manifestazioni la presenza del Gonfalone viene autorizzata di volta in volta con decisione del Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 9

Collocazione del Gonfalone

1. Il gonfalone dovrà avere obbligatoriamente la scorta d'onore;
2. La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
3. Nelle ricorrenze e cerimonie pubbliche che si tengono sul territorio comunale, il Gonfalone deve essere in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valore civile e militare.
4. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla

destra del tavolo della presidenza.

5. Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, la prioritaria dignità è riservata a questa;
6. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia e/o della Regione questo deve avere il posto d'onore al fianco del Gonfalone del Comune.
7. In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale ed europea con il Gonfalone comunale, all'esterno della sede comunale, spetta al tricolore nazionale, ai sensi della normativa vigente, la prioritaria dignità.
8. Nelle cerimonie con il Gonfalone non possono sfilare davanti ad esso o tra le autorità, bandiere o stemmi di significato politico-partitico o sindacale.

ART. 10

Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'ente

- 1) L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- 2) L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
- 3) Analogamente, l'Amministrazione Comunale può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

ART. 11

Modalità per la concessione in uso e l'invio del Gonfalone

1. Il Legale Rappresentante degli Enti e organizzazioni di cui al precedente art. 10) dovranno presentare apposita istanza al Sindaco.
2. Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che ai sensi del succitato art. 10, ne consentano l'istruttoria tecnica.
- 3) La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del Gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

CAPO IV – ESPOSIZIONE BANDIERE CON IL GONFALONE

ART. 12

Esposizione della bandiera nazionale con il Gonfalone o bandiera del comune.

1. In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il Gonfalone spetta al tricolore nazionale il posto d'onore, a destra del vessillo comunale.
2. Se il tricolore nazionale e la bandiera comunale sono issati su pennoni vicini, la bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima. In ogni caso la bandiera nazionale viene posta sul pennone più alto;
3. Per l'esposizione della bandiera nazionale ed europea sono comunque fatte salve le disposizioni della L. 05.02.1998 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni.;

CAPO V – LA FASCIA TRICOLORE

Art. 13

La fascia tricolore

- 1) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra..

- 2) L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore o da un Consigliere Comunale, a ciò espressamente delegati, per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.
- 3) Il Sindaco indossa la fascia tricolore in tutte le occasioni ufficiali, e, a discrezione del Sindaco, nelle manifestazioni e iniziative culturali dove l'Amministrazione comunale deve essere rappresentata.

CAPO VI – CONCESSIONE DI PATROCINIO

Art. 14 – Finalità

1 Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di Villa Sant'Antonio delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, non aventi scopo di lucro, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Comune di Villa S. Antonio".

2 Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio comunale ed, in via eccezionale, al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al territorio comunale.

Art. 15 – Presentazione delle domande

1 Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

2 Le domande di patrocinio sono trasmesse al Sindaco, di norma, almeno nei **20** giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa, e sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 16 – Concessione del patrocinio

1 Il patrocinio è concesso a :

a) enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private che, per notorietà e struttura sociale diano garanzia di carattere e validità dell'iniziativa.

b) soggetti privati di chiara fama e prestigio.

2 Non è ammessa la concessione del patrocinio a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

3 Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.

4 L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere comunicato agli interessati.

5 I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Villa S. Antonio.

6 Il patrocinio può essere concesso in riferimento a singole iniziative e non, genericamente per tutte o per più iniziative promosse dallo stesso soggetto.

CAPO VII – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Villa Sant'Antonio venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute o in contrasto alle norme del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con un'ammenda da euro 500,00 ad euro 2.000,00.

Art. 18- Disposizioni finali - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Per quanto non espressamente disciplinato del presente regolamento, valgono le disposizioni di legge e le direttive nazionali e regionali in materia;

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

3 Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune.